

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte d'appello di Genova, composta da:

Alvaro Vigotti, presidente relatore

Marina Aicardi, consigliere

Alessandra Scarzella, consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa da:

[redacted] (cf: [redacted]), rappresentata in giudizio dal difensore domiciliatario avv. Francesco Formento (cf: [redacted]), con studio in Genova, via XX Settembre 33/4*, pec: [redacted]

nei confronti di:

Royal Food Italia.

Conclusioni per l'appellante:

in via principale dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per il quale è causa alla data (22.1.2016) in cui la sig.ra [redacted] ha esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.

Sent. nr. 512

del 21/12/16

decisa il 7/12/16

R.G. Lav. [redacted]/16

Ord. 949

Oggetto:

LAVORO

Condannare la [REDACTED] srl ai sensi dell'art. 3, 2 comma del d.lgs n 23/2015 al pagamento dell'importo complessivo di €31.776,35 di cui €7.499,00 a titolo di indennità risarcitoria e € 24.277,35 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

In subordine condannare la società appellata ai sensi dell'art. 3 1 comma del D.lgs 23/2015 al pagamento di una indennità risarcitoria di €6.473,96. In ogni caso rideterminare l'importo liquidato dal tribunale per competenze di lite. Con vittoria anche delle competenze del presente grado.

Fatto e diritto.

[REDACTED] ha impugnato la sentenza del tribunale di Genova che, nella contumacia della convenuta, ha accolto solo in parte le sue domande volte a contestare la legittimità del licenziamento disciplinare intimatole il 3 settembre 2015 dalla sua datrice di lavoro [REDACTED] a ottenere le tutele previste dal Dlgs n 23 del 2015.

Era successo che la [REDACTED] era stata licenziata per il momentaneo abbandono, non autorizzato, del posto di lavoro nella friggitoria dove essa svolgeva da 26.6.2015 le sue mansioni di addetta alla vendita di patatine.

La ricorrente aveva inizialmente sostenuto che il licenziamento era ritorsivo, oltre che illegittimo, ma poi aveva rinunciato alla domanda di reintegra e al risarcimento del danno biologico per i comportamenti vessatori che essa aveva dedotto di avere subito nel corso del rapporto di lavoro da parte del titolare del pubblico esercizio ed aveva optato per l'indennità sostitutiva di cui al comma 3 del cit Dlgs.

Il tribunale ha quindi affermato che, avendo la ricorrente rinunciato ai mezzi istruttori dedotti, era impossibile accertare la sussistenza del dedotto licenziamento



discriminatorio di talché la sua domanda principale, volta ad ottenere la tutela forte prevista dall'art. 2 del citato Dlgs, andava respinta.

Il licenziamento era comunque da dichiarare illegittimo in quanto il suo comportamento, consistente nell'essersi allontanata per consumare un veloce spuntino durante la giornata lavorativa di 10 ore almeno, era lecito.

Non avendo la ricorrente dedotto la sussistenza del requisito dimensionale dell'azienda si ricadeva, secondo il tribunale, nella disciplina di cui all'art. 9 del cit. Dlgs che prevedeva una tutela indennitaria a favore del lavoratore ingiustamente licenziato dimezzata rispetto a quella introdotta per i dipendenti da imprese con più di 15 dipendenti.

Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento, ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, ha condannato la società convenuta al pagamento di una indennità pari a quattro mensilità, che ha quantificato in € 6.473,96 ed ha infine condannato la Royal Food a rimborsare alla Corrao le spese di giudizio che ha liquidato in complessivi € 2.000,00.

Il giudice ha condannato la convenuta a rifondere alla attrice le spese di giudizio che ha liquidato in € 2.000,00.

Va ancora segnalato che nella motivazione della sentenza si legge che l'indennità risarcitoria è stata liquidata nella misura minima pari a due mensilità.

Secondo l'appellante la sentenza era errata perché il giudice non aveva tenuto conto del principio ripetutamente affermato dalla Cassazione secondo cui era onere del datore di lavoro allegare e provare il mancato raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'art- 18 , commi.8 e 9 dello SdL.

Pertanto stante la contumacia della Royal Food tale requisito doveva ritenersi nella fattispecie sussistere.

Trattandosi poi di un caso di insussistenza del fatto materiale contestato, le tutele da applicare nei suoi confronti dovevano essere quelle dell'art. 3 secondo comma del citato Dlgs con la conseguenza che il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere dichiarato estinto alla data in cui essa aveva esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione e la Royal Food doveva essere condannata a corrisponderle l'indennità risarcitoria nell'ammontare corrispondente alle retribuzioni



dal licenziamento all'esercizio dell'opzione, l'indennità sostitutiva calcolata secondo quanto previsto dalla legge e a versare i contributi.

In via subordinata, nell'ipotesi che si dovesse considerare insussistente (non il fatto materiale, ma) la giusta causa del licenziamento e si dovesse quindi fare riferimento all'art- 3 comma 1, l'appellante ha sostenuto che l'indennità risarcitoria spettante doveva essere quella prevista dalla stessa disposizione pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione e quindi a € 6.473,96.

La società appellata non si è costituita.

All'udienza odierna il difensore ha svolto la discussione orale e la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo.

La domanda principale della appellante volta ad ottenere la tutela prevista dall'art-3, comma 2 del D.lgs 23 del 2015 per il caso di insussistenza del fatto materiale contestato deve essere respinta in quanto l'allontanamento dal posto di lavoro senza autorizzazione, che costituisce appunto il fatto contestato alla lavoratrice, non è stato contestato nella sua realtà storica solo che esso non può ritenersi di tale gravità, viste le circostanze in cui esso si è verificato, da giustificare il licenziamento.

Correttamente quindi il tribunale ha applicato la tutela risarcitoria prevista dal primo comma della stessa norma.

Per quanto riguarda la domanda subordinata della appellante, diretta ad ottenere l'indennità risarcitoria prevista per il caso in cui il datore di lavoro raggiunga i requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 ottavo e nono comma della l. 300/70, va detto che essa se si guarda al dispositivo della sentenza è stata accolta dal tribunale che infatti ha condannato la società convenuta al pagamento di una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione che è appunto la misura prevista dal secondo comma dell'art. 3 citato per il caso di imprese che raggiungono il predetto requisito dimensionato.

Considerato che nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza prevale sulla motivazione della sentenza (Cass. 23463 2015), dove, nel nostro caso, l'indennità risarcitoria è stata liquidata dal giudice in misura pari a due mensilità di retribuzione, e che la **Royal Food Italia srl** non ha svolto appello incidentale non resta alla Corte che confermare la sentenza appellata nella parte avente efficacia prevalente sul resto, cioè nel dispositivo.



Le spese di giudizio di primo grado, liquidate dal tribunale appaiono del tutto congrue, tenuto conto della contumacia della convenuta e del fatto che non è stata svolta istruttoria.


Stante l'esito del giudizio d'appello che non vede modificato quello del giudizio di primo grado, le spese vengono compensate tra le parti.

p.q.m.

la Corte conferma il dispositivo della sentenza appellata.

Genova 7.12.2016

Il presidente estensore



CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione IV Lavoro

Depositato in Cancelleria il 21/12/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
d.s.sa Patrizia CURLETTO

